

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 45
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 12/01/2024

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale

loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 001/F/2024

OGGETTO: DECRETO DELEGATO IRPEF - DAL 2024 SCAGLIONI DI REDDITO RIDOTTI A TRE

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicarLe che, con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del D.Lgs. 216/2023 viene attuato il primo modulo di riforma dell'**IRPEF** che, dal 2024, è calcolata su tre **scaglioni di reddito**, anziché quattro.

Il decreto introduce anche novità in tema di **detrazioni fiscali** ed incentivi per le **nuove assunzioni**.

Il D.Lgs. 216/2023 (pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** del 30 dicembre 2023 n. 303) introduce il primo pacchetto di norme attuative finalizzate alla revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche, nonché alla graduale riduzione della relativa imposta, nell'ottica dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla Legge delega al Governo per la **riforma fiscale** (art. 5 c.1 lett. a) L. 111/2023).

La revisione del sistema d'imposizione dei redditi delle persone fisiche deve, infatti, garantire il rispetto del principio di **progressività** nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, nonché conseguire il graduale perseguimento dell'**equità orizzontale** prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando, a tal fine, i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di pensione.

Revisione degli scaglioni IRPEF

Dopo le prime modifiche introdotte dalla L. 234/2021, l'iter di **revisione dell'IRPEF** si concretizza maggiormente con l'intervento dell'art. 1 che riduce a tre gli **scaglioni di reddito** e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione. In particolare, per l'anno 2024, l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l'aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l'aliquota del 25%.

Detrazione lavoro dipendente

Per il 2024 è stata, altresì, **incrementata da 1.880 a 1.955 euro**, la **detrazione** prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 c. 1, lett. a) TUIR.

Così facendo, il legislatore ha ampliato **fino a 8.500 euro** la soglia di **no tax area** prevista per i redditi da lavoro dipendente che, di conseguenza, viene equiparata a quella attualmente vigente per i pensionati.

La modifica sopra descritta ha reso necessario un intervento normativo anche sul **trattamento integrativo**, di cui all'art. 1 c. 1 DL 3/2020, il quale, per l'anno 2024, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda sia d'importo superiore a quello della detrazione spettante per il lavoro dipendente di cui al suindicato art. 13, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. In tal modo, viene assicurato il mantenimento delle condizioni attualmente previste, nonostante l'incremento della detrazione di 75 euro, in quanto, se venisse considerato l'importo maggiorato, si determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni **lavoratori dipendenti** che secondo la disciplina vigente a regime ne sono, invece, destinatari.

Il decreto in esame, inoltre, in funzione dei nuovi scaglioni di reddito, contiene anche una previsione di coordinamento per la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Per il calcolo, infatti, dovrà essere considerata come imposta del periodo precedente, quella che il contribuente avrebbe determinato non applicando i nuovi scaglioni e la maggiore detrazione sui redditi di lavoro dipendente.

Riduzione detrazioni per redditi superiori a 50 mila euro

Ulteriore misura che interviene sulla disciplina dell'IRPEF, riguarda i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), per i quali, l'art. 2 del nuovo decreto prevede una **riduzione di 260 euro della detrazione** complessivamente spettante per il 2024. Tale riduzione interessa:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi d'assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 c. 4 DL 34/2020.

Si evidenzia, inoltre, che con l'approvazione della versione definitiva del decreto legislativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, le donazioni effettuate a favore di ONLUS, delle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e degli enti del terzo settore, non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro. Detti soggetti, sono stati esclusi dall'elenco di cui al suindicato art. 2 con una modifica del testo del decreto approvato in esame preliminare.

Altre misure in tema d'imposte sui redditi e nuove assunzioni

Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni sono previste nuove agevolazioni per incentivare le assunzioni nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Il beneficio previsto dall'art. 4, si sostanzia in una **maggiorazione**, ai fini della determinazione del reddito, del **costo del personale** di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'**incremento occupazionale**. L'agevolazione potrà essere fruita dagli operatori economici che hanno

esercitato l'attività nel 2023 per almeno 365 giorni. Ciò, in quanto, l'impresa deve trovarsi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali. Ne consegue che la maggiorazione del costo è preclusa alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Soggetti beneficiari

a)	Titolari di reddito d'impresa, di cui all'art. 73 TUIR
b)	Imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali
c)	Società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR
d)	Esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 TUIR

Il summenzionato art. 4, contiene anche indicazioni in merito alla determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale, precisando che, quest'ultimo, rileva a condizione che il numero dei **dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (2023).

Costo riferibile all'incremento occupazionale

Minor importo tra:	il costo effettivo dei nuovi assunti
	l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425 c. 1 lett. b) n. 9) c.c., rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023

Ai fini del beneficio, inoltre, i costi riferibili al personale dipendente dovranno essere imputati temporalmente in base alle regole applicabili per la determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti in contabilità semplificata, tali costi rileveranno secondo il **principio di cassa**, mentre, per i soggetti in contabilità ordinaria, per competenza.

Le nuove assunzioni sono ancora più agevolate per i soggetti che assumono particolari categorie di dipendenti che necessitano di maggiore tutela, quali, ad esempio, **lavoratori molto**

svantaggiati, persone con disabilità o donne con almeno due figli. Per tali categorie, saranno stabiliti dei coefficienti di moltiplicazione con cui attribuire maggior peso al costo del lavoro. Il decreto in esame, infine, dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, facendo salvo, comunque, il riporto delle eccedenze ACE pregresse ed il successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.

Infine riportiamo, di seguito una tabella delle nuove aliquote 2024 suddivise per categorie (pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi e forfettari):

Come cambiano importi e aliquote

Irpef netta e aliquota media effettiva per reddito e categoria di contribuente

REDDITO 2024	PENSIONATI		LAVORATORI DIPENDENTI		LAVORATORI AUTONOMI		FORFETTARI	
	IMPOSTA NETTA	ALIQUOTA MEDIA EFFETTIVA	IMPOSTA NETTA	ALIQUOTA MEDIA EFFETTIVA	IMPOSTA NETTA	ALIQUOTA MEDIA EFFETTIVA	IMPOSTA NETTA	ALIQUOTA MEDIA EFFETTIVA
10.000	442	4,42%	0	0,00%	1.188	11,88%	1.500	15,00%
15.000	1.913	12,75%	295	1,97%	2.458	16,39%	2.250	15,00%
20.000	3.385	16,93%	1.958	9,79%	3.828	19,14%	3.000	15,00%
25.000	4.857	19,43%	3.565	14,26%	5.148	20,59%	3.750	15,00%
30.000	6.504	21,68%	5.339	17,80%	6.685	22,28%	4.500	15,00%
35.000	8.413	24,04%	7.523	21,49%	8.549	24,43%	5.250	15,00%
40.000	10.322	25,81%	9.772	24,43%	10.413	26,03%	6.000	15,00%
45.000	12.231	27,18%	11.956	26,57%	12.276	27,28%	6.750	15,00%
50.000	14.140	28,28%	14.140	28,28%	14.140	28,28%	7.500	15,00%
60.000	18.440	30,73%	18.440	30,73%	18.440	30,73%	9.000	15,00%
70.000	22.740	32,49%	22.740	32,49%	22.740	32,49%	-	-
80.000	27.040	33,80%	27.040	33,80%	27.040	33,80%	-	-
90.000	31.340	34,82%	31.340	34,82%	31.340	34,82%	-	-
100.000	35.640	35,64%	35.640	35,64%	35.640	35,64%	-	-

Fonte: elaborazioni di Andrea Dilli

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci